

Con il [messaggio 16 settembre 2022, n. 3401](#) l'Istituto comunica che, anche per il 2022, è estesa da cinque a sette anni la durata massima dell'**assegno straordinario** erogato dal **Fondo di solidarietà** per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del **personale del credito**.

Il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell'assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha esteso la durata massima dell'assegno straordinario, da cinque a sette anni, anche per il 2022.

Pertanto, per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel 2022 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a 84 mesi (sette anni).